



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE TREND COM

A Disposizioni generali

1. Oggetto e principi informatori

- 1.1 Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione TrendCOM s.r.l., per lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie in materia di diritti disponibili.
- 1.2 Il regolamento fissa, altresì, i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell'organismo; adotta il codice di condotta; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'organismo stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010 e art. 7 D.M. attuativo; adotta la tabella delle indennità dovute ai sensi del D.M. attuativo nr. 180 del 18/10/2010, così come integrato dal DM 145 del 2011.
- 1.3 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 2 lettera c) del D.M. 180/2010, l'Organismo di Mediazione TrendCOM s.r.l. può avvalersi delle strutture, del personale, dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
- 1.4 Il presente Regolamento si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.
- 1.5 Le parti presentandosi dinanzi al mediatore al primo incontro fissato hanno accettato e compreso implicitamente il presente regolamento e si impegnano a rispettarlo.

2. Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo e amministrate sul territorio nazionale.
- 2.2 Possono essere oggetto di mediazione le controversie sorte tra privati; fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici; e che vengono avviate in forza di una disposizione di legge, o di una clausola contrattuale; a seguito dell'invito di un giudice o in maniera volontaria.
- 2.3 Il presente regolamento non può essere derogato.

3. I mediatori

- 3.1 L'elenco dei mediatori è consultabile presso l'elenco pubblico disponibile sul sito: <https://mediazione.giustizia.it>



B

Regolamento di procedura

4. Il luogo della mediazione - Mediazione telematica

- 4.1 Così come previsto dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 28/2010, la mediazione si svolge presso la sede dell'organismo TrendCOMs.r.l. , oin una sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione viene svolta durante gli orari di ufficio e più precisamente dalla ore 09:00 alle ore 14:00 e dalla ore 15:30 alle ore 18:30 nei giorni feriali da lunedì a venerdì. È possibile chiedere alla segreteria della sede una deroga sugli orari previsti.
- 4.2 La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo. In tal caso, le parti devono fare richiesta congiunta al responsabile dell'organismo entro il termine di quindici giorni anteriori alla data fissata per il primo incontro previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 28/2010.
- 4.3 L'art. 4 del D.Lgs. 28/2010 prevede che la domanda sia presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente. Nel caso di incompetenza territoriale, la stessa deve essere eccepita dalle parti entro il primo incontro di mediazione, diversamente le parti iniziando la procedura di mediazione danno atto implicito di deroga alla competenza; se l'organismo dispone della sede indicata come territorialmente competente, il procedimento viene spostato sulla nuova sede e comunicato alle parti, diversamente il mediatore chiude il tentativo di mediazione per mancanza di presupposti oggettivi.
- 4.4 La corretta determinazione della competenza territoriale è a carico della parte istante. L'organismo non è responsabile di qualunque possibile danno derivante dalla non corretta determinazione della competenza territoriale. Restano ferme per l'organismo il diritto alle spese di avvio ed accessorie così come previste al punto 15 e 16 del presente regolamento.
- 4.5 Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs è possibile svolgere la procedura di mediazione anche in modalità telematica. A tal fine le parti interessate devono far pervenire all'organismo debitamente firmato, almeno 48 ore prima dell'incontro previsto, il "modulo richiesta mediazione on line", da cui si evinca il consenso allo svolgimento della mediazione a distanza. Il modulo viene allegato al presente regolamento.
Per quanto riguarda la mediazione da effettuare in videoconferenza si precisa che TrendCOM ha predisposto una piattaforma telematica proprietaria, denominata Jampink. Al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza, la piattaforma si basa su un protocollo https con chiave crittografata a 128 bit che dispone di un certificato SSL rilasciato dalla "Starfield Technologies" che assicura l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse.
Jampink permette di:
 - creare delle stanze virtuali predeterminando la data e l'ora e il numero di partecipanti alla mediazione online
 - assegnare delle credenziali univoche d'accesso generate, attraverso un sistema random, ad ogni persona autorizzata a partecipare alla mediazione online
 - far effettuare l'accesso alle sole persone autorizzate



Il sistema Jampink è collocato su un server dedicato all'interno di una webfarm che dispone di un presidio di personale qualificato 24h su 24h, 365 giorni l'anno. Il sistema di sorveglianza con telecamere motorizzate consente di tenere sotto controllo i punti nevralgici della struttura, mentre il sistema di allarme rileva automaticamente vibrazioni o aperture non autorizzate di ingressi e di infissi. La webfarm dispone di sensori biometrici posti all'ingresso delle varie zone interne, connessi al sistema anti-intrusione per la prevenzione di accessi non autorizzati. La webfarm dispone di un sistema antincendio a gas inerti connesso a rilevatori di fumo posti sopra e sotto al pavimento. I gas utilizzati non danneggiano le apparecchiature e non sono tossici per le persone eventualmente presenti.

Jampink non permette la registrazione del meeting nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs 28/2010.

- 4.6 La procedura telematica può comunque essere svolta solo su quelle sedi che possano assicurare una adeguata postazione informatica ed una Banda Internet sufficiente per il buon esito dell'attività di mediazione. Nel caso in cui non siano soddisfatti i precedenti criteri le parti saranno obbligate a partecipare in presenza senza che tale condizione possa essere reputata quale giustificato motivo per disertare l'incontro fissato.

5. Accesso alla mediazione

- 5.1 La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione presso la Segreteria dell'organismo e a seguito del pagamento delle spese di avvio previste ai sensi del D.M. 180/2010 art. 16 comma 2. Al fine dell'avvio della procedura di mediazione è onere della parte Istante dimostrare alla segreteria dell'Organismo l'avvenuto pagamento delle spese di avvio.
- 5.2 In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
- 5.3 L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa, nonché le generalità dell'avvocato del professionista che assiste la parte, ove presenti.
- 5.4 La domanda va redatta utilizzando il modulo di "domanda di mediazione" predisposto da TrendCOM s.r.l., debitamente compilato, o di una richiesta scritta in conformità a quanto disposto dal presente regolamento e contenete tutti i dati richiesti dal modulo.
- 5.5 Il deposito della domanda avviene presso la Segreteria, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima; ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Il deposito della domanda può avvenire anche presso le sedi secondarie dell'Organismo. È possibile inviare la domanda anche attraverso fax o posta elettronica non certificata, tali mezzi non garantiscono, da parte dell'organismo, la corretta ricezione.
- 5.6 E' ammesso l'invio della "domanda di mediazione" in modo telematico tramite il sito ufficiale dell'organismo: www.conciliatori.org. In tal caso, l'istante per registrarsi dovrà compilare il modello telematico che è frutto attraverso una procedura SSL in chiave criptata, fornendo i dati richiesti in totale sicurezza e prestando il consenso all'informativa relativa al trattamento dei dati.



- 5.7 All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre i 30 giorni dal deposito della domanda.
- 5.8 La Segreteria, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l'avvenuta ricezione, trasmette all'altra parte nel più breve tempo possibile, la domanda, la sede e la data del primo incontro. Tutte le spese sostenute da TrendCOM per la notifica degli atti relativi al procedimento sono a carico delle partie alle stesse saranno, in seguito, debitamente rendicontate. All'atto di deposito della domanda, l'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
- 5.9 La domanda di mediazione, così come previsto dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 28/2010, produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale dal giorno della notifica all'altra parte. È onere della parte o del suo legale depositare l'istanza di mediazione almeno 20 giorni prima della data di prescrizione, inoltre è sempre onere della parte o del suo legale comunicare, alla segreteria dell'Organismo, la data di prescrizione prevista. L'Organismo non sarà ritenuto responsabile per eventuali inadempienze.
- 5.10 La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del D.Lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale. Le parti comunque possono volontariamente proseguire oltre il predetto termine al fine di trovare un accordo.
- 5.11 Le parti unitamente alla domanda di conciliazione o all'accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambi.
- 5.12 Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura conciliativa presso la Segreteria.
- 5.13 Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti.
- 5.14 Il diritto di acceso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, custoditi in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato, è consentito a tutte la parti che hanno formalmente aderito al procedimento di mediazione. Il diritto di accesso è esercitato direttamente presso le sede territorialmente competente per la gestione del procedimento di mediazione ed ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Eventuale rilascio di copie comporta il pagamento di € 0,30 + IVA per pagina.
- 5.15 Le parti che intendono richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio, così come disposto dall'art. 17 comma 5-bis del D.Lgs. 28/2010, sono tenute a presentare l'istanza nei seguenti termini: al deposito della domanda di mediazione per le parti istanti e all'accettazione della domanda di mediazione per le parti invitate. Ogni comunicazione tardiva non potrà essere accolta.
Per l'ammissione al gratuito patrocinio, oltre l'autocertificazione prevista dall'art. 17 comma 5-bis del D.Lgs. 28/2010, è necessario presentare alla segreteria dell'Organismo, secondo la tempistica sopra indicata, la delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine



degli Avvocati; in assenza di tale delibera la parte non sarà ammessa. L'ammissione al gratuito patrocinio non è prevista per le mediazioni volontarie.

- 5.16 Le parti chiamate in mediazione che necessitano uno slittamento del primo incontro di mediazione sono tenute a sottoscrivere il modello di "Partecipazione all'incontro informativo", facendo pervenire all'organismo oltre che al modello debitamente firmato anche copia del versamento delle spese di avvio di mediazione previste ai sensi dell'art. 16 del DM 180/2010.
- 5.17 Non è possibile inviare una proposta transattiva in luogo dell'adesione alla mediazione. Ogni proposta deve infatti avvenire alla presenza del Mediatore e previa adesione. Nel caso in cui la parte chiamata, a seguito della ricezione di una convocazione per una mediazione, invii all'istante o al Suo Avvocato una comunicazione che invita ad una transazione al di fuori o parallela alla mediazione, al fine di evitare la medesima, l'istante o il Suo Avvocato hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Mediazione.

6. Il mediatore

6.1 *Affidamento dell'incarico. Criteri*

Il mediatore è nominato dal responsabile dell'organismo tra quelli inseriti nella lista consultabile sul sito www.conciliatori.org.

La designazione avviene dopo il deposito della domanda di mediazione e secondo criteri indierogabili così come previsto dall'art. 7 comma 5 lettera e) del D.M. 180/2010.

Al fine di ottenere un profilo di selezione del mediatore che sia predeterminato ed oggettivo, per ogni criterio sarà attribuito un punteggio. Sarà selezionato il mediatore che avrà ottenuto un punteggio maggiore rispetto agli altri. A parità di punteggio sarà preferito il mediatore di età anagrafica inferiore abbinando il criterio di rotazione nel caso di ripetersi della medesima condizione.

Il responsabile dell'organismo, per l'assegnazione dell'incarico, terra conto dei seguenti criteri:

- a) Criterio di competenza territoriale
Il D.Lgs. 28/2010 all'art. 4 comma 1 stabilisce che la mediazione si deve svolgere presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, per tanto si deve preferire il mediatore che risiede in tale luogo. Il presente criterio non si applica in caso di mediazione svolta in modalità telematica. Punteggio pari a **15 punti**.
- b) Criterio di competenza informatica
Il D.Lgs. 28/2010 art. 3 comma 4 stabilisce che la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo. A tal fine, per assicurare una adeguata gestione del tentativo di mediazione attraverso lo svolgimento in modalità telematica, un ulteriore criterio di selezione del mediatore è quello della verifica delle adeguate competenze informatiche.
 1. Il mediatore in possesso di Attestati di qualifica professionale in ambito informatico: Punteggio **5 punti**.
 2. Il mediatore in possesso di Certificazione EIPASS: Punteggio **4 punti**.
 3. Il mediatore in possesso di Patente ECDL: Punteggio **3 punti**.



I suddetti punteggi si sommano se posseduti nella totalità o in parte.

c) Criterio di competenza professionale

Il D.M. 180/2010 all'art.7 comma 4 lettera e) stabilisce quale criterio principale, richiesto al mediatore, di possedere una specifica competenza professionale.

1. Libero professionista, dirigente o quadro: Punteggio **5 punti**
2. Impiegato: Punteggio **4 punti**
3. Altro: Punteggio **3 punti**

d) Criterio di competenza per titoli universitari

Il D.M. 180/2010 all'art.7 comma 4 lettera e) stabilisce anche di tener conto della tipologia di laurea universitaria posseduta.

1. Laurea in legge, economia o in qualunque altra disciplina in cui nel proprio piano di studi è stata sostenuta la materia "Diritto Civile": Punteggio **5 punti**
2. Laurea in Sociologia o Psicologia: Punteggio **4 punti**
3. Altra Lauree diverse dalla condizione espressa la punto 1 del presente criterio: Punteggio **3 punti**
4. Diploma: Punteggio **2 punti**

e) Criterio di competenza generale

Al fine di garantire una maggiore e adeguata preparazione dei mediatori che vada oltre quanto previsto dal D.M. 180/2010 all'art. 16 comma 2 lettera g), si terrà conto anche di percorsi formativi alternativi.

1. Master universitari in studi forensi (già posseduti o in corso): Punteggio **5 punti**
2. Essere relatore a seminari o conferenze che rilasciano attestazione di partecipazione da presentare all'organismo: Punteggio **2 punti** per singolo attestato (i punti si sommano per ogni attestato posseduto)
3. Partecipazione a seminari o conferenze che rilasciano attestazione di partecipazione da presentare all'organismo: Punteggio **1 punto** per singolo attestato (i punti si sommano per ogni attestato posseduto)

Nel caso previsto dall'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 28/2010 e dunque in caso di istanza di parte per la sostituzione del mediatore, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo, l'assegnazione del nuovo mediatore viene effettuata attraverso i criteri di cui sopra.

6.2 Poteri del mediatore. Astensione e ricusazione

Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

Il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice di condotta allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente regolamento.

Le parti, hanno facoltà entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del mediatore motivandone la ricusazione.



È prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.

È facoltà delle parti chiedere, congiuntamente, almeno sette giorni prima del primo incontro, fissato dal responsabile dell'organismo ai sensi dell'Art. 8, 1° comma, D.Lgs 28/10, la sostituzione del mediatore designato con altro, di proprio gradimento, ai sensi dell'Art. 7, 5° comma, lett. c) del D.M. 180/10 e s.m.i.

6.3 Accettazione dell'incarico

Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere una lettera di incarico e un'apposita dichiarazione di imparzialità secondo la seguente formula:

«In relazione all'affare assegnatomi con atto del responsabile dell'organismo dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointerescenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni».

È onere e responsabilità del mediatore far pervenire prima del primo incontro di mediazione al Responsabile dell'Organismo la lettera di incarico e lettera di imparzialità debitamente firmate. Nel caso ciò non avvenisse al mediatore inadempiente verrà applicata una penale pecuniaria corrispondente all'indennità di mediazione dell'affare affidatogli a parziale ristoro dei disagi pregiudizievoli per la corretta attività dell'Organismo di Mediazione e sarà comunque chiamato a rispondere personalmente degli eventuali ulteriori danni derivanti da tale negligenza.

Le parti possono richiedere al responsabile dell'organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato.

Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del responsabile dell'organismo nel tempo più breve possibile.

6.4 Incompatibilità

Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:

- a) Avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura o avere avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una della parti;
- b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito.
- c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime.
- d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.



- e) In ogni caso costituisce condizione ostaiva all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.

6.5 Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio

Il mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell'organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno.

Il responsabile dell'organismo, avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni mediatore.

6.6 Il mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione

In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il responsabile dell'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Il responsabile dell'organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali l'organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

6.7 Il consulente tecnico del mediatore: gli esperti

Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti all'albo dei CTU del Tribunale.

La nomina è subordinata all'adesione delle parti ed all'impegno dalle stesse sottoscritto a sostenere gli oneri nella misura dalle stesse concordata e, comunque, in via solidale.

Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. All'esperto di applicano le disposizioni del presente regolamento relativamente ai casi di incompatibilità, imparzialità del mediatore e di osservanza delle regole di riservatezza.

I compensi spettanti agli esperti sono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati dalle parti negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le indennità dei mediatori.

6.8 Standard Qualitativo

Per assicurare sempre un maggior rendimento ed efficienza nella gestione degli affari di mediazione, tutti i mediatori sono sottoposti a verifiche trimestrali per monitorare lo standard qualitativo messo in atto e il rispetto del codice di condotta;



inoltre sono tenuti a partecipare a momenti di discussione, confronto e condivisione delle modalità di conduzione delle controversie, dei punti di criticità riscontrate e delle relative soluzioni trovate, sempre nel rispetto della riservatezza a cui sono obbligati.

6.9 *Tirocinio assistito*

Ai mediatori interessati allo svolgimento del tirocinio assistito è riconosciuta la facoltà di rivolgersi alla Segreteria dell' Organismoal fine di verificare le date dei procedimenti di mediazione e di presentarsi per richiedere ufficialmente, tramite apposito modello predisposto, di prendere parte come tirocinante al procedimento. Qualora il responsabile dell'organismo acconsenta alla partecipazione, dopo aver verificato che vi siano i presupposti, il mediatore tirocinante viene ammesso a partecipare al caso di mediazione. Al tirocinante é fatto obbligo di mantenere assoluta riservatezza circa lo svolgimento della procedura secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs.28/2010. Al tirocinante non é consentito alcun tipo di intervento durante lo svolgimento delle sedute ed in ogni caso la sua attività dovrà essere tale da non arrecare pregiudizio all'attività del mediatore o dei mediatori designati. Sarà compito del responsabile dell'organismo stabilire, di caso in caso, il numero massimo di tirocinanti ammessi allo svolgimento di ogni singola procedura di mediazione. È altresì prevista la possibilità di partecipazione in videoconferenza. Al mediatore tirocinante non spetta alcun compenso, né rimborso spese.

7. L'incontro di conciliazione.Assistenza. Modalità

- 7.1 Ciascuna parte partecipa alla procedura di mediazione personalmente ed assistita da un proprio legale di fiducia nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010. Nei procedimenti di mediazione facoltative le parti possono partecipare anche senza l'assistenza di un avvocato, in ogni caso le parti possono far intervenire un proprio legale di fiducia in qualunque momento. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare all'incontro di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare. Le parti possono farsi assistere da una o più persone di fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. La presenza della parte sia all'incontro informativo che ad ogni altro incontro comporta l'accettazione implicita del presente regolamento ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs.28/2010.
- 7.2 La parte che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente a un incontro di mediazione, può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche – ma non solo – dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla



partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente una rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia); quindi il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. A tal proposito la parte deve fare autenticare la propria sottoscrizione della procura da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La parte può comunque conferire procura a un terzo anche dinanzi al mediatore durante l'incontro di mediazione, anche in una seduta separata, sottoscrivendo tale disposizione in un apposito verbale di mediazione in cui il mediatore certificherà l'autografo.

- 7.3 La procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale conferita all'avvocato deve essere presentata in allegato all'istanza. Se al primo incontro è presente il legale, in rappresentanza di una delle parti, privo di procura speciale autenticata ai sensi del precedente punto, lo stesso ha la facoltà di chiedere un rinvio, al mediatore e alle altre parti presenti, giustificando l'impedimento alla partecipazione del proprio assistito o di chiedere riserva al mediatore assumendosi l'obbligo di presentazione della procura entro il successivo incontro o di partecipazione diretta della parte. Tale riserva comporta l'onere di adesione alla procedura di mediazione con riconoscimento degli obblighi derivanti e il pagamento delle indennità di mediazione. Diversamente in assenza di procura speciale autenticata ai sensi del precedente punto e senza richiesta di riserva da parte del legale, il mediatore deve dare atto della mancata partecipazione della parte e procedere ai sensi dell'art. 7.11 del presente regolamento.
- 7.4 A seguito delle modifiche intervenute al D.Lgs. 28/2010 disposte dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e così come chiarito dalla circolare ministeriale prot.168322 del 27 novembre 2013 all'art.8 comma 1 viene introdotto un primo incontro nel quale il mediatore è tenuto a chiarire alle parti ed ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e successivamente invitare alle parti e ai loro avvocati di esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Il mediatore prima di procedere con l'incontro informativo deve verificare che le parti invitate siano state tutte correttamente avvisate dell'incontro. Nel caso in cui il mediatore constati la mancata notifica anche ad una sola delle parti, allo stesso è fatto divieto di procedere con l'incontro informativo e di redigere un qualunque verbale di mediazione. Il mediatore ha obbligo di procedere alla fissazione di un nuovo incontro e di notificare il rinvio personalmente alle parti presenti e chiedere all'organismo di notificare la nuova data alla parte assente.
- 7.5 Per la partecipazione al primo incontro informativo le parti dovranno sottoscrivere, pena inammissibilità, il modello allegato al presente regolamento denominato: "**Partecipazione all'incontro informativo**".
Il primo incontro non prevede una vera e propria "attività di mediazione"; in questa fase il mediatore è chiamato solamente a chiarire le modalità di svolgimento della mediazione, illustrare i vantaggi e chiarire alle parti l'efficacia



esecutiva dell'accordo in mediazione, mentre le parti sono chiamate ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. All'incontro informativo le parti, finché non manifestano e sottoscrivano la volontà di iniziare la procedura di mediazione, non possono interloquire fra di loro né scambiarsi documenti o informazioni inerenti alla mediazione in quanto non ancora iniziata.

Così come stabilito dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 il mediatore, finita la fase informativa, è tenuto ad invitare le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento, redigendo un “verbale positivo di avvio del procedimento di mediazione”.

In caso esito negativo il mediatore non può iniziare il tentativo di mediazione ed è tenuto ad informare le parti su quanto stabilito dall'art. 8 comma 4-bis del D.Lgs. 28/2010 sugli effetti della loro mancata partecipazione effettiva al tentativo di mediazione ed è tenuto altresì a fare sottoscrivere alle parti un “verbale negativo per mancato avvio del procedimento di mediazione” nel quale è riportato la partecipazione all'incontro informativo e le dichiarazioni negativa sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

- 7.6 [Espunto]
- 7.7 [Espunto]
- 7.8 Se all'incontro informativo tutte le parti ed i loro avvocati si sono espressi positivamente acconsentendo ad iniziare il tentativo di mediazione, il mediatore redige un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere con lo svolgimento della mediazione che comporta l'attività, svolta dallo stesso mediatore, quale soggetto terzo imparziale, finalizzata ad assistere tutte le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
- 7.9 La parte che non partecipa al procedimento di mediazione non potrà prendere parte alle ulteriori fasi di mediazione né avrà diritto di accesso agli atti depositati dalle parti aderenti né ai vari verbali di mediazione all'infuori dell'eventuale verbale di proposta del mediatore.
- 7.10 Se la parte istante manifesta la volontà di rinunciare al tentativo di mediazione il mediatore chiude il procedimento con un verbale di rinuncia al tentativo di mediazione.
Non essendosi instaurato il procedimento di mediazione, il mediatore non può procedere con il tentativo di conciliazione e la relativa verbalizzazione prevista dall'art.11 del D.Lgs. 28/2010. In questo caso, proprio in considerazione del fatto che nessuna attività di mediazione è stata svolta dal mediatore e secondo quanto disposto dall'art. 17 5-ter del D.Lgs. 28/2010, non è previsto nessun compenso per l'organismo fatte salve le spese di avvio ed eventuali spese vive documentate.
- 7.11 (espunto)
- 7.12 (espunto)
- 7.13 (espunto)
- 7.14 Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, salvi i casi previsti dal presente regolamento per il mediatore ausiliario e il consulente del mediatore.



- 7.15 Ove sia necessario ed utile, il mediatore, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.
- 7.16 Il mediatore, può fissare anche sessioni separate per l'audizione delle parti, o dei rispettivi legali, congiuntamente o separatamente nello stesso giorno o in giorni differenti sia per la fase informativa che per le fasi della mediazione.
- 7.17 Nel caso in cui la parte istante decida di rinunciare al tentativo, prima del primo incontro di mediazione, dovrà far pervenire all'organismo apposita dichiarazione sottoscritta con allegato documento di identità. Il mediatore in questo caso disporrà un verbale di rinuncia. La rinuncia con le eventuali motivazioni saranno trasmesse alla parte invitata.
- 7.18 Nel caso in cui uno o più parti abbiano la necessità di rinviare l'incontro di mediazione già fissato e comunicato devono far pervenire apposita richiesta all'organismo. In tal caso la parte o le parti che ne fanno richiesta dovranno sostenerne le ulteriori spese vive documentate. La possibilità di rinvio sarà comunque valutata dal responsabile dell'organismo. Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso.
- 7.19 Nel caso in cui all'incontro di mediazione partecipa una parte in modalità telematica l'incontro di mediazione non termina nel momento in cui il mediatore disconnette la teleconferenza ma termina con l'invio del verbale alla parte remota attraverso la PEC dell'organismo o del mediatore o della sede secondaria.
- 7.20 Nel caso in cui la parte che ha partecipato in modalità telematica si rifiuti di controfirmare il verbale di mediazione, concordato con le parti ed il mediatore, trasmesso e debitamente firmato dalle parti presenti, il mediatore è tenuto a redigere un'appendice al verbale nel quale riporterà tale circostanza.

8. Esito dell'incontro di conciliazione. Proposta e verbale. Effetti

- 8.1 Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale cui è allegato il testo dell'accordo ovvero un verbale che contenga esso stesso "l'accordo" delle parti.
- 8.2 Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione; in quest'ultimo caso forma processo verbale di chiusura del procedimento per mancata adesione.
- 8.3 Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010.
- 8.4 Ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera b) in caso di mancata partecipazione al primo incontro di tutte le parti invitate, il mediatore, dopo aver espletato l'incontro informativo previsto dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e dopo che la parte Istante ha espresso la volontà di iniziare il tentativo di mediazione, potrà formulare la proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.
- 8.5 Ai sensi dell'Art. 7, 2° comma, lett.b del D. 180/2010 e s.m.i , la proposta può provenire da un mediatore diverso da quello che ha prodotto sino ad all'ora la mediazione.
- 8.6 La proposta di conciliazione su richiesta delle parti, è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti presenti avranno cura di ritirare personalmente o tramite persona munita di idoneo mandato, presso la Segreteria dell' organismo, la proposta formulata dal mediatore;



mentre sarà cura della Segreteria dell'Organismo o della sede secondaria effettuare tale comunicazione alle parti non presenti destinatarie della proposta stessa. Le parti fanno pervenire al mediatore, presso la Segreteria dell'organismo o presso la sede secondaria che ha in carico il procedimento di mediazione, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

- 8.7 Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
- 8.8 Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato
- 8.9 L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
- 8.10 Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione alla proposta del mediatore ove da lui formulata. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
- 8.11 Al fine della certificazione della firma apposta sul verbale di mediazione redatto durante una procedura di mediazione gestita in modalità telematica, in caso in cui la parte non sia provvista di firma digitale si procederà secondo quanto disposto dall'articolo 83 comma 20-bis, terzo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione della legge 24 aprile 2020 n. 27.
Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 28/2010 e cioè nei casi in cui con l'accordo di mediazione si compie uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c. il verbale sottoscritto telematicamente deve essere comunque successivamente autenticato da un pubblico ufficiale a ciò preposto.
- 8.12 Al termine del procedimento di mediazione, ogni parte del procedimento ha la possibilità di compilare la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento e di consegnarne copia alla segreteria dell'organismo.
- 8.13 Il verbale di mediazione definitivo controfirmato dalle parti che hanno partecipato alla mediazione viene consegnato alla segreteria dell'Organismo che ne rilascerà copia ad ogni singola parte che ha partecipato alla mediazione solo a seguito della verifica del pagamento delle indennità di mediazione dovute dalla stessa parte richiedente, calcolate così come previste dal presente regolamento.



9. Riservatezza ed informativa ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. Le parti sono informate che TrendCOMsrl è un organismo di mediazione, iscritto al registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n° 145 e, per quanto di ragione, espressamente acconsente: a) che i dati personali forniti con questo modulo e durante lo svolgimento della procedura di mediazione vengano trattati da TrendCOM S.r.l., nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati personali, tramite: Elaborazione elettronica, consultazione e ogni altra opportuna operazione utile alla puntuale gestione della procedura di mediazione, eventualmente anche per mezzo di trasmissione e comunicazione dei dati a terzi incaricati di svolgere o fornire specifiche attività funzionali allo svolgimento della procedura quali, per esempio, coordinatori, mediatori e co-mediatori, di personale amministrativo di TrendCOM S.r.l., consulenti tecnici nominati per la procedura, ecc.; i soli dati non sensibili potranno essere altresì comunicati, sempre ed esclusivamente per scopi funzionali alla puntuale gestione della procedura di mediazione, ad aziende che si occupano di trasporti e spedizioni, di servizi informatici, di servizi di imbustamento e corrispondenza, di servizi di archiviazione e trattamento di dati; tutti i dati personali raccolti potranno inoltre essere comunicati alle parti coinvolte nella procedura di mediazione gestita da TrendCOM. In ogni caso verranno effettuate tutte le comunicazioni di dati relativi alle parti e alla procedura di mediazione che siano obbligatorie in forza di legge; b) che i dati possano essere conservati 15 – Rev. 01 del 15.11.2017 presso le sedi della TrendCOM S.r.l., comprese sedi secondarie; c) che il rifiuto di acconsentire al trattamento di tali dati comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per lo svolgimento della procedura di mediazione. In relazione al trattamento dei predetti dati l'istante, in base all'art. 7 del D. Lgs. 196/03, ha il diritto di ottenere dalla TrendCOM S.r.l.: La conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi, della loro origine e della logica su cui si basa il trattamento; La cancellazione, la trasformazione in forma anonima il blocco dei dati trattati in violazione di legge; L'aggiornamento, la rettifica, ovvero l'integrazione dei dati. L'istante ha inoltre il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Eventuali richieste ai sensi dell'art. 7 e segg. del D.Lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate presso la sede legale della TrendCOM S.r.l; responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante della TrendCOM S.r.l.



10. Inutilizzabilità e segreto professionale

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

11. Casi specifici di negoziazioni previsti dalla legge

Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

12. Responsabilità delle parti

E' di competenza esclusiva delle parti:

- a) Determinare il valore della controversia;
 - b) Indicare i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - c) Individuare i soggetti che devono partecipare alla Mediazione, e che sono da ritenersi quindi titolari dei diritti disponibili oggetto della controversia;
 - d) Esplicitare l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
 - e) Individuare la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
 - f) Elaborare le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura;
 - g) Rispondere di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate all'atto del deposito dell'istanza.
-

13. (articolo soppresso con revisione n. 4 del 19/11/2014)

14. Indennità spettante all'organismo di mediazione

Salvo diverso accordo con le parti, i costi della Mediazione da corrispondere a TrendCOMsrl, che includono le spese amministrative e l'onorario del mediatore, sono quelli in vigore al momento dell'avvio della Mediazione.



15. Indennità per mediazioni obbligatorie (materie previste dall' art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010) o disposte dal giudice

Per le **spese di avvio**, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + Iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

SPESE DI MEDIAZIONE:

Mediazioni obbligatorie (materie previste dall' art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010) o disposte dal giudice

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte) esclusa Iva
Fino a Euro 1.000	Euro 45
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 90
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 160
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 240
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 400
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 670
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 1.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 1.900
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 2.600
Oltre Euro 5.000.000	Euro 4.600

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti in stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 comunicandolo alle parti. In ogni caso se, all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

15.1 Modalità di pagamento

La parte istante deve: € 40,00 + Iva a titolo di spese di avvio della procedura al deposito della domanda per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di € 80,00 + IVA per quelle di valore superiore La parte convocata deve: € 40,00 + Iva al momento dell'accettazione della domanda a titolo di spese di avvio della procedura per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di € 80,00 + IVA per quelle di valore superiore, unitamente alle spese di mediazione previste in relazione al valore della lite. Al fine della corresponsione delle indennità si applica quanto previsto dall'art. 16 comma 9 del D.M. 180/2010: "*Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.*". L'organismo rilascerà il verbale di accordo solo dopo la corresponsione di tutte le



indennità di mediazione dovute da tutte le parti per il principio della solidarietà previsto dall'art. 16 comma 11 del D.M. 180/2010.

In ogni caso nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 l'organismo e il mediatore devono svolgere la mediazione.

Le parti che intendano chiedere l'accorpamento in un unico centro di interesse dovranno fare pervenire, sottoscritto dal proprio legale di fiducia, il “Modello Istanza di accorpamento centro di interesse” prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. Ogni richiesta tardiva non sarà accolta. L'istanza di accorpamento, presentata entro il termine sopra indicato, sarà valutata dal responsabile dell'organismo che motiverà l'accoglimento o meno della stessa. Il modello è allegato al presente regolamento e sarà disponibile anche sul sito internet dell'organismo.

L'organismo si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 1260 e successivi del codice civile, di cedere il credito derivante dall'attività di mediazione anche con eventuale obbligo di fatturazione in capo al cessionario.

15.2 Aumenti e Riduzioni

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010 e s.m.i. , l'indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- è aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;
- è aumentata del 20% in caso di formulazione della proposta quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento;
- le spese di mediazione sono ridotte ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della dall'art. 16 comma 4 lettera c) del D.M. 180/2010 quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

15.3 Altre spese

Tutte le altre spese accessorie e gli eventuali costi che si rendano necessari per lo svolgimento o il proseguimento della procedura di mediazione saranno addebitati alle parti ineguale misura, salvo differenti accordi e saranno debitamente documentati.



16. Indennità per mediazioni volontarie

Le indennità per le mediazioni volontarie, così come previsto dallo stesso art.16 comma 13 del DM 180/2010, sono determinate in deroga a quanto stabilito dallo stesso Decreto Ministeriale. Per le **spese di avvio**, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + Iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

SPESE DI MEDIAZIONE: Mediazioni volontarie

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte) esclusa Iva
Fino a Euro 1.000	Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200

- a) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti in stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 comunicandolo alle parti. In ogni caso se, all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

16.1 Modalità di pagamento

La parte istante deve: € 40,00 + Iva a titolo di spese di avvio della procedura al deposito della domanda per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di € 80,00 + IVA per quelle di valore superiore

La parte convocata deve: € 40,00 + Iva al momento dell'accettazione della domanda a titolo di spese di avvio della procedura per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di € 80,00 + IVA per quelle di valore superiore.

Al fine della corresponsione delle indennità si applica quanto previsto dall'art. 16 comma 9 del D.M. 180/2010: *"Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà."*. L'organismo rilascerà il verbale di accordo solo dopo la corresponsione di tutte le



indennità di mediazione dovute da tutte le parti per il principio della solidarietà previsto dall'art. 16 comma 11 del D.M. 180/2010.

Le parti che intendano chiedere l'accorpamento in un unico centro di interesse dovranno fare pervenire, sottoscritto dal proprio legale di fiducia, il “Modello Istanza di accorpamento centro di interesse” prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. Ogni richiesta tardiva non sarà accolta. L'istanza di accorpamento, presentata entro il termine sopra indicato, sarà valutata dal responsabile dell'organismo che motiverà l'accoglimento o meno della stessa. Il modello è allegato al presente regolamento e sarà disponibile anche sul sito internet dell'organismo.

L'organismo si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 1260 e successivi del codice civile, di cedere il credito derivante dall'attività di mediazione anche con eventuale obbligo di fatturazione in capo al cessionario.

16.2 Aumenti e Riduzioni

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010 e s.m.i. , l'indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- è aumentato del 20% in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare(a discrezione dell'organismo);
- è aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;
- è aumentata del 20% in caso di formulazione della proposta;
- le spese di mediazione sono ridotte ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della dall'art. 16 comma 4 lettera c) del D.M. 180/2010 quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

16.3 Altre spese

Tutte le altre spese accessorie e gli eventuali costi che si rendano necessari per lo svolgimento o il proseguimento della procedura di mediazione saranno addebitati alle parti in eguale misura, salvo differenti accordi, e dovranno essere documentati.

17. Conseguenze in caso di ritardato o omesso versamento delle indennità

(espunto)

18. Il valore della lite

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti



sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti

19. Disposizioni finali, rinvio e foro competente

In caso di sospensione o cancellazione di TrendCOM dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 180 del 18/10/2010 e s.m.i.i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo di mediazione scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

Il mediatore applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da TrendCOM.

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana.

In caso di controversie inerente il presente regolamento, le parti in mediazione determinano quale foro competente esclusivo quello del Tribunale di Caltanissetta in cui risiede la sede principale dell'Organismo.



C

Allegati

20. Codice europeo di condotta per i mediatori

I mediatori TrendCOM sono tenuti al rispetto del seguente codice di condotta redatto da un gruppo di esperti con l'assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004.

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà avere luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni incomplete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità



Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungeretale valutazione; o
- il mediatore conclude che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.



3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.



D

Modulistica

21. Scheda di valutazione

SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA SODDISFAZIONE PERCEPITA (Customer satisfaction)

Gentile Utente,

il questionario che Le richiediamo di compilare è parte essenziale del procedimento di mediazione al quale Ella ha partecipato. È redatto al fine di rilevare alcuni dati importanti che ci permetteranno di migliorare i nostri servizi.

Le chiediamo di volerlo gentilmente compilare e di restituircelo, con la Sua sottoscrizione e l'indicazione delle sue generalità

La ringraziamo sin d'ora per la collaborazione.

Valutazione numerica (riportare la valutazione numerica corrispondente)	1	2	3	4	5
Attività	Insoddisfacente	Poco soddisfacente	Buono	Più che buono	Ottimo
Come valuta le informazioni verbali ricevute dall'Ufficio per l'accesso alla mediazione					
Come giudica la modulistica che le è stata consegnata o che ha scaricato da internet					
Come giudica i tempi di attesa per la risposta per la prima convocazione avanti al mediatore					
Come giudica il comportamento del personale che ha incontrato in ufficio o con cui è entrato in contatto					
Come giudica il primo incontro col mediatore					
Come giudica la competenza del mediatore					
Come valuta l'attività del mediatore ai fini della composizione amichevole della controversia					
Come valuta l'esito finale del procedimento					
Come valuta l'imparzialità, l'indipendenza e la neutralità dimostrate dal mediatore					
Come giudica la proposta effettuata dal mediatore (rispondere solo se il mediatore ha formulato la proposta)					



MODULO RICHIESTA MEDIAZIONE ON LINE

1 sottoscritt_ :

partecipante alla mediazione n. in qualità di

Telefono Cellulare

email

CHIEDE

di partecipare alla mediazione prevista per giorno alle ore

tramite sistema di videoconferenza messo a disposizione dell'Organismo TrendCOM

DICHIARA

- di essere a conoscenza di quanto disposto dal regolamento dell'organismo TrendCOM;
- di essere in possesso di un PC o Notebook con webcam, microfono e casse e/o cuffie;
- di essere in possesso di una ADSL(o superiore) con una banda minima in upload non inferiore a 0,5 MB per secondo;
- di rendersi disponibile almeno due ore prima dell'ora e della data prevista per l'incontro al fine di permettere ai tecnici incaricati dalla TrendCOM di poter effettuare dei test di configurazione per la buona riuscita del collegamento ed autorizzare gli stessi ad eventuali interventi di assistenza remota;
- di esonerare TrendCOM da qualunque malfunzionamento non imputabile alla stessa;
- di essere a conoscenza che la partecipazione in videoconferenza può essere effettuata solamente con la piattaforma autorizzata dal Ministero della Giustizia.
- di essere a conoscenza che per la partecipazione in videoconferenza, attraverso una piattaforma proprietaria dedicata a gestire le ODR (Online Dispute Resolution) è previsto il pagamento di un importo del servizio quale spesa viva documentata ai sensi dell'art. 16 comma 2 del D.M. 180/2010

Data

Firma